REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che modifica, per quanto riguarda l'adeguamento della restituzione, il regolamento (CEE) n. 766/68 che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 (4), prevede un adattamento rigoroso della restituzione all'esportazione fissata in anticipo se, nel corso del periodo di fissazione anticipata, interviene una modifica di taluni prezzi comunitari dello zucchero o del melasso ; che questa disposizione si è rivelata troppo rigida ; che è pertanto opportuno modificare le disposizioni dell'articolo 12 per rendere eventualmente possibile la determinazione dell'adeguamento adatto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 è sostituito dal seguente testo :

« Se, nel corso del periodo compreso tra :

— il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, o

— il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se trattasi di una restituzione fissata a seguito d'aggiudicazione,

ed il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica del prezzo dello zucchero o del melasso fissati in base al regolamento n. 1009/67/CEE, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.